

STATUTO DEL COMITATO PROMOTORE

della Rete permanente per i Beni Comuni, la conversione ecologica e le generazioni future

Articolo 1

Costituzione

1.1 Ai sensi degli artt. 39 e seguenti del Codice Civile è costituito il Comitato denominato "Promotore della Rete permanente per i Beni Comuni, la conversione ecologica e le generazioni future", di seguito "Comitato".

Articolo 2

Durata

2.1 La durata del Comitato è prevista fino al 31 dicembre 2022. Resta salva la possibilità di prorogarne ulteriormente la durata.

Articolo 3

Sede, delegazioni ed uffici

3.1 Il Comitato ha sede in

3.2 Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità del Comitato, attività di promozione nonché di sviluppo e incremento delle relazioni nazionali ed internazionali del Comitato.

Articolo 4

Scopi, finalità ed attività

4.1 Il Comitato non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità di interesse collettivo, e intende come scopo primario promuovere la costituzione di un nuovo ente senza finalità di lucro disciplinato dagli articoli 14 e ss. del Codice Civile, oppure in forma di trust secondo il dettato della Convenzione dell'Aja del 1985.

4.2 Nel promuovere e costituire il nuovo ente di cui sopra, il Comitato si propone di produrre le condizioni di base per un impegno di rete, duraturo, sulla visione dei beni comuni, attivando nuove infrastrutture sociali, democratiche, ed economiche.

4.3 Nel costituire il nuovo ente senza scopo di lucro, il Comitato valuterà se raccomandare a questo la costituzione di uno o più veicoli legali di scopo – al nuovo ente accessori – che meglio consentano attività come l'acquisizione di beni comuni da gestire e valorizzare, la gestione di altre iniziative di natura più prettamente economica, o ad esempio la deduzione fiscale dell'importo delle donazioni da parte di patrocinatori e sponsor nella misura prevista dalla legge.

4.4 Il Comitato, nel perseguimento dei propri scopi, potrà avviare tutte le iniziative ritenute utili od opportune, ivi comprese, nell'osservanza dei limiti imposti dalle leggi vigenti, attività di natura economica.

4.5 In particolare, il Comitato potrà svolgere ogni altra attività strumentale idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali, fra le quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) costruire, sviluppando dei modelli economico-sociali innovativi ed offrendo un riferimento affidabile a tutte le esperienze di condivisione generativa e mutualistica, una rete permanente per la tutela e lo sviluppo dei beni comuni, intesi come beni che esprimono utilità funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali e dei doveri di solidarietà sociale, nonché al libero sviluppo di ogni persona, in vista della costituzione dell'ente senza scopo di lucro di cui sopra;

b) valutare una forma giuridica appropriata per l'ente senza scopo di lucro di cui sopra, e stabilirne finalità e termini di funzionamento ed ampliamento democratico e partecipato;

c) valorizzare il contributo partecipativo e generativo dei cittadini ai beni comuni e la componente della responsabilità e dei doveri di solidarietà sociale ed intergenerazionale a fianco della tutela dei diritti, anche attivando una infrastruttura materiale e digitale volta a garantire l'effettività di processi partecipativi e di esercizio della sovranità popolare dentro e fuori il territorio nazionale, così favorendo gli indispensabili processi culturali di alfabetizzazione ecologica necessari per l'esercizio degli strumenti di democrazia diretta previsti dalla Costituzione italiana, e volti anche a ristabilire l'equilibrio intergenerazionale nell'uso delle risorse disponibili;

d) promuovere, a fianco dell'impegno sui beni comuni, la realizzazione di nuovi modelli di concessione e relativi sistemi di governo e controllo per la gestione di beni ad appartenenza pubblica necessaria, anche proponendo l'ideazione di strumenti normativi di azione popolare, di disegni di legge, ed appropriate modifiche al codice civile;

e) studiare dal punto di vista giuridico, economico e sociologico il tema dei beni comuni, integrando le due dimensioni di titolarità del bene e modello di gestione e sviluppando un approccio innovativo, pluralistico, e multidisciplinare che evidenzia la necessità di adottare una gestione strutturalmente sostenibile del bene in un orizzonte di lungo periodo, con particolare attenzione alla tutela dei diritti delle generazioni future e all'equilibrio intergenerazionale;

f) censire i beni comuni sul territorio nazionale, nonché le principali organizzazioni che se ne occupano, individuando le esperienze presenti di gestione dei beni comuni di maggiore interesse, valutandole anche con approccio comparato che tenga conto delle migliori pratiche estere, in

ambiti come l'utilizzo sostenibile e la tutela di suolo, foreste, boschi, flora e fauna, l'utilizzo sostenibile di sottosuolo, riserve di minerali e combustibili fossili, la protezione di atmosfera, aria ed elementi del clima, l'accesso all'acqua e a fiumi, laghi, mari, falde, flora e fauna marine, l'uso civico degli spazi e la restituzione di grandi spazi per generare nuovo valore per città e comunità, l'accesso a borghi, ville, castelli ed altri elementi di patrimonio culturale, l'accesso ai musei, la disponibilità per uso comune e collettivo di aree verdi urbane ed extra-urbane, parchi e spiagge, il riuso di beni confiscati di valore sociale e paesaggistico;

g) individuare gli elementi di interesse collettivo per lo sviluppo di una mobilità sostenibile, in particolare affermando l'appartenenza pubblica necessaria di strade, autostrade, e reti ferroviarie;

h) individuare gli elementi di interesse collettivo nell'accesso universalmente garantito alle reti di energia come luce e riscaldamento, promuovendone una gestione appropriata alla loro qualità di beni comuni;

i) caldeggiare una gestione di tutti i servizi di interesse generale e locale sul territorio italiano volta a servire i diritti e i bisogni di cittadini ed utenti prima che a procurare profitto ai soggetti gestori e ai loro proprietari, siano essi pubblici o privati;

j) incoraggiare l'informazione indipendente in tutte le sue forme, e l'accesso critico alla conoscenza globale tramite il web e le nuove tecnologie, sottolineando il diritto alla privacy e alla protezione dei profili digitali personali di ognuno;

k) tutelare e promuovere istruzione e formazione, garantendone l'accesso universale alle persone presenti sul territorio nazionale – siano o no cittadini italiani – ad asili e scuola dell'obbligo, e favorendo l'ampio accesso a scuole superiori, università e ricerca;

l) tutelare e promuovere il diritto di tutti ad una vita libera e dignitosa attraverso il lavoro, e i diritti alla salute e alla cura della non autosufficienza garantiti da forme di gestione nell'interesse comune;

m) promuovere iniziative che affermino il diritto di tutti ad un cibo buono, pulito e giusto indipendentemente dal reddito personale o familiare;

n) favorire dibattiti, iniziative e progetti riguardanti la difesa delle libertà civili e l'equa amministrazione della giustizia, anche attraverso il coinvolgimento di istituzioni pubbliche e private, nazionali ed internazionali;

o) favorire la trasformazione di un bene abbandonato o a rischio in un bene comune, eventualmente sostenendo le comunità locali che in tal senso si siano attivate;

p) confrontarsi, incoraggiando lo scambio di idee e competenze nonché la gestione condivisa di beni comuni, con portatori di interessi in ambiti vicini alle finalità istituzionali del Comitato come organizzazioni del terzo settore, comunità e organizzazioni sul territorio, fondazioni, investitori istituzionali, imprese economiche, finanziarie, bancarie e assicurative motivate da responsabilità sociale ed aperte ad investimenti ed attività ecologicamente sostenibili e ad impatto

sociale, istituzioni nazionali ed internazionali, amministrazioni regionali, città metropolitane e comuni, organizzazioni intermedie rappresentanti lavoratori, piccole e medie imprese e gestori di beni comuni;

q) intrattenere rapporti di collaborazione, studio, ricerca, scambio di dati ed esperienze politiche, sociali ed economiche con enti, istituzioni, associazioni, organizzazioni, reti, gruppi anche informali di iniziativa civica e quanti altri operino in ambiti vicini alle finalità istituzionali del Comitato svolgendo altresì attività di studio e sensibilizzazione;

r) partecipare ad associazioni, consorzi o altre forme associative, istituzioni ed enti pubblici e privati, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli del Comitato, partecipando anche alla loro costituzione;

s) svolgere, nei limiti imposti dalla legge, attività di raccolta fondi sia direttamente sia attraverso altri enti, con qualsiasi strumento e/o mezzo, per la realizzazione ed il sostegno delle proprie iniziative, anche tramite la partecipazione a bandi di finanziamento pubblicati da enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali, e la raccolta di sponsorizzazioni;

t) realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, acquistare beni mobili e immobili, impianti, attrezzature e materiali necessari per lo svolgimento delle proprie attività;

u) stipulare contratti, convenzioni, e comunque accordi di ogni genere e natura con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle attività di cui ai punti precedenti;

v) stipulare atti o contratti, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o lungo termine, l'acquisto in proprietà o in diritto di superficie di immobili;

w) amministrare e gestire i beni di cui il Comitato sia proprietario, locatario, comodatario, o comunque posseduti a qualsiasi titolo;

x) costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta e indiretta al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo;

y) svolgere qualsiasi altra attività strumentale, accessoria o connessa agli scopi istituzionali.

Articolo 5

Patrimonio e finanziamento delle attività

5.1 Il patrimonio del Comitato è costituito:

a) dai beni mobili ed immobili che diventeranno proprietà del Comitato;

b) dalle eventuali liberalità destinate all'incremento del patrimonio.

5.2 Il Comitato svolge le proprie attività utilizzando:

- a) le donazioni, le erogazioni ed i lasciti non destinati all'incremento del patrimonio;
- b) le quote versate annualmente dai propri membri;
- c) i ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse, oltre che delle rendite ed altre forme di sostegno o finanziamento dirette e indirette volte a sostenere a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma il Comitato;
- d) i proventi delle cessioni di beni e servizi resi a terzi, attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, nei limiti previsti dalla normativa di settore;
- e) ogni ulteriore apporto in denaro o in natura che verrà destinato a qualsiasi titolo in favore del Comitato.

Articolo 6

Esercizio finanziario

6.1 L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

6.2 L'Assemblea dei Promotori deve approvare entro la fine del mese di novembre il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo, ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo relativo all'anno decorso, salva la possibilità di un maggior termine, nei limiti e alle condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2364 c.c.

6.3 Durante la vita del Comitato è vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

6.4 Tutti gli utili o gli avanzi di gestione sono destinati alla realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse connesse.

Articolo 7

Membri del Comitato

7.1 Possono aderire al Comitato tutte le persone giuridiche pubbliche e private, gli enti italiani o stranieri che operano in Italia, direttamente o indirettamente, e le singole persone fisiche in rappresentanza di gruppi informali di azione civica in ambiti vicini alle finalità istituzionali del Comitato.

7.2 In particolare, sono membri del Comitato:

- a) i Promotori;
- b) i Firmatari del Manifesto dei Beni Comuni nelle sue versioni deliberate dall'Assemblea dei Promotori.

Articolo 8

Promotori e Firmatari

8.1 La qualifica di "Promotori" è riconosciuta a tutti i soggetti italiani o stranieri operanti in Italia che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e a tutti quei soggetti che entro 90 giorni dalla prima firma dello stesso (i) chiedano di aderire al Comitato, (ii) siano ammessi dall'Assemblea dei Promotori con una maggioranza di due terzi dei propri componenti, e non soltanto dei presenti, previa istruttoria informativa presentata all'Assemblea dall'Ufficio di Presidenza (iii) contribuiscano alla vita del Comitato ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, in misura non inferiore a quella stabilita dall'Assemblea dei Promotori stessa. Lo status di Promotore non può essere trasmesso a terzi.

8.2 La qualifica di "Firmatari" è riconosciuta a tutte le persone fisiche in rappresentanza di gruppi anche informali di azione civica, alle persone giuridiche pubbliche e private e agli enti italiani o stranieri che operano in Italia e che condividendo le finalità del Comitato contribuiscono alla vita dello stesso ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita dall'Assemblea dei Promotori. L'ammissione dei Firmatari è deliberata dall'Assemblea dei Promotori a maggioranza assoluta dei propri componenti, e non soltanto dei presenti, previa istruttoria informativa presentata all'Assemblea dall'Ufficio di Presidenza.

8.3 In casi particolari, con esplicita delibera, l'Assemblea dei Promotori può accettare da Promotori o Firmatari contributi alla vita del Comitato non in denaro ma di altra natura – come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la corresponsione di lavoro o la fornitura di beni e servizi – in misura non inferiore a quella stabilita dall'Assemblea dei Promotori stessa.

8.4 In casi particolari, l'Assemblea dei Promotori può deliberare l'ammissione quali Promotori o Firmatari di soggetti come definiti ai punti 8.1 e 8.2 del presente Statuto con contributi in denaro ridotti o anche a titolo gratuito.

Articolo 9

Esclusione e recesso

9.1 A seguito di documentata richiesta da parte di uno o più Promotori, l'Assemblea dei Promotori decide a maggioranza assoluta dei propri componenti, e non soltanto dei

presenti, l'esclusione di Promotori e Firmatari, previa istruttoria informativa presentata all'Assemblea dall'Ufficio di Presidenza.

9.2 L'esclusione può avvenire per grave inadempimento degli obblighi statutari tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) mancato conferimento dei contributi previsti dallo Statuto o deliberati dall'Assemblea dei Promotori;
- b) comportamenti e attività incompatibili con gli scopi del Comitato.

9.3 Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- a) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- b) apertura di procedure di liquidazione;
- c) fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

9.4 I Promotori ed i Firmatari possono in ogni momento recedere dal Comitato, fermo restando il dovere di adempimento delle eventuali obbligazioni assunte.

Articolo 10

Organi del Comitato

10.1 Sono organi del Comitato:

- a) l'Assemblea dei Promotori;
- b) il Presidente;
- c) l'Ufficio di Presidenza;
- d) il Segretario Generale;
- e) la Consulta dei Firmatari;
- f) Il Revisore dei Conti.

Articolo 11

Assemblea dei Promotori

11.1 L'Assemblea dei Promotori è composta da tutti i membri Promotori.

11.2 L'Assemblea dei Promotori provvede a:

- a) attribuire le qualifiche di Promotore e di Firmatario, e deliberare in merito all'esclusione dei propri membri, in base a quanto stabilito dagli artt. 8 e 9 del presente Statuto;
- b) nominare i membri dell'Ufficio di Presidenza e revocarne la nomina a maggioranza dei propri componenti e non soltanto dei presenti;
- c) nominare il Presidente fra i membri dell'Ufficio di Presidenza a maggioranza dei propri componenti e non soltanto dei presenti;
- d) fissare programmi ed obiettivi del Comitato, e promuovere iniziative e progettando istruzioni all'Ufficio di Presidenza in merito alla loro realizzazione;
- e) approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo su proposta dell'Ufficio di Presidenza;
- f) determinare l'ammontare delle quote annuali a carico dei Promotori e dei Firmatari.

11.3 L'Assemblea dei Promotori è costituita con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, e le sue deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Alle riunioni dell'Assemblea dei Promotori è ammessa la partecipazione in via telematica o telefonica, e la registrazione delle riunioni su supporto audiovisivo.

11.4 Il funzionamento dell'Assemblea dei Promotori potrà essere disciplinato in un separato regolamento approvato dall'Assemblea stessa, volto soprattutto ad assicurare un'organizzazione condivisa del governo del Comitato al di là della quotidianità operativa.

11.5 L'Assemblea dei Promotori provvede a deliberare eventuali modifiche statutarie e a decidere in merito allo scioglimento del Comitato. Le deliberazioni relative alle modifiche dello Statuto e allo scioglimento del Comitato devono essere prese con la maggioranza dei due terzi dei componenti dell'Assemblea, e non soltanto dei presenti.

Articolo 12

Presidente del Comitato

12.1 Il Presidente è nominato fra i membri dell'Ufficio di Presidenza dall'Assemblea dei Promotori, resta in carica per tre esercizi, e può essere riconfermato anche per più mandati.

12.2 Il Presidente ha la legale rappresentanza del Comitato di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati e consulenti.

12.3 Il Presidente sorveglia sul buon andamento del Comitato e sulla trasparenza delle decisioni prese dai suoi organi e delle informazioni ad essi date, cura l'osservanza dello Statuto, anche promuovendone la riforma quando si renda necessario, cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea dei Promotori e dell'Ufficio di Presidenza e la debita valutazione dei pareri espressi dalla Consulta dei Firmatari.

12.4 Il Presidente firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengano deliberati dall'Assemblea dei Promotori e dall'Ufficio di Presidenza, ed adotta in caso di emergenza ogni provvedimento opportuno sottoponendolo a ratifica dell'Ufficio di Presidenza.

Articolo 13

Ufficio di Presidenza

13.1 L'Ufficio di Presidenza è composto da tre membri nominati dall'Assemblea dei Promotori anche fra soggetti terzi.

13.2 I membri dell'Ufficio di Presidenza collaborano con il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni, e in ordine di anzianità di nomina ne fanno le veci in caso di assenza o impedimento.

13.3 I membri dell'Ufficio di Presidenza restano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati anche per più mandati.

13.4 L'Ufficio di Presidenza è dotato di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ed in particolare provvede a:

- a) proporre il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo all'approvazione dell'Assemblea dei Promotori;
- c) identificare i settori di attività del Comitato nell'ambito delle finalità stabilite nel presente Statuto e degli intenti espressi dall'Assemblea dei Promotori;
- d) nominare il Segretario Generale;
- e) nominare il Revisore dei Conti;
- f) nominare i liquidatori ed evolvere il patrimonio residuo a seguito dello scioglimento del Comitato da parte dell'Assemblea dei Promotori;
- g) deliberare sulle questioni e gli affari sottopostigli dagli altri organi del Comitato;
- h) deliberare in merito all'assunzione del personale e al conferimento di incarichi a collaboratori, consulenti, e responsabili operativi di aree come la comunicazione, l'ampliamento associativo, gli acquisti, le infrastrutture tecnologiche, la promozione culturale, l'autonomia finanziaria, ecc.;
- i) approvare e modificare gli eventuali regolamenti del Comitato, ad eccezione di quello datosi dall'Assemblea dei Promotori;
- j) ricevere e valutare le domande preparando un'istruttoria informativa da presentare in Assemblea dei Promotori ogni qualvolta ci siano richieste di ammissione o esclusione di Promotori e Firmatari;

k) adottare ogni provvedimento necessario alla realizzazione degli scopi del Comitato.

13.5 L'Ufficio di Presidenza può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei propri membri.

13.6 L'Ufficio di Presidenza si riunisce in sede ordinaria almeno due volte l'anno ed è convocato dal Presidente del Comitato, che lo presiede. L'Ufficio di Presidenza è convocato in seduta straordinaria dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga necessario o su richiesta di almeno un terzo dei Promotori.

13.7 Il luogo di convocazione dell'Ufficio di Presidenza può essere stabilito ovunque sul territorio nazionale. È ammessa la partecipazione in via telematica o telefonica, e la registrazione della riunione su supporto audiovisivo. L'Ufficio di Presidenza è convocato tramite invio di posta elettronica ai recapiti espressamente indicati dai singoli membri all'atto della nomina e che gli stessi dovranno mantenere aggiornati. La convocazione dovrà contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora di convocazione e deve essere inviata almeno cinque giorni prima della riunione.

13.8 L'Ufficio di Presidenza è costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, e le sue deliberazioni sono prese all'unanimità.

13.9 Le riunioni dell'Ufficio di Presidenza potranno tenersi anche con intervenuti dislocati in più luoghi audio o video collegati, a condizione che:

a) sia pienamente consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alle relative votazioni, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

b) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione.

13.10 La riunione dell'Ufficio di Presidenza è presieduta dal Presidente o in sua assenza dal membro di più anziana nomina.

13.11 Delle riunioni dell'Ufficio di Presidenza è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede la riunione e dal soggetto verbalizzante.

Articolo 14

Segretario Generale

14.1 Il Segretario Generale è nominato dall'Ufficio di Presidenza tra persone di comprovata professionalità ed esperienza nell'ambito delle finalità del Comitato, resta in carica per il mandato dell'Ufficio di Presidenza che lo ha eletto, e può essere riconfermato anche per più mandati.

14.2 Il Segretario Generale è il responsabile operativo del Comitato, ed in particolare:

- a) provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa del Comitato, nonché alla promozione delle singole iniziative, predisponendo i mezzi necessari alla loro concreta attuazione di concerto con il personale, i collaboratori e gli eventuali consulenti e responsabili d'area nominati dall'Ufficio di Presidenza;
- b) dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni dell'Assemblea dei Promotori e dell'Ufficio di Presidenza, nonché agli atti del Presidente;
- c) cura i rapporti di carattere continuativo con istituzioni, imprese, enti pubblici e privati e altri organismi anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno alle singole iniziative del Comitato.

Articolo 15

Consulta dei Firmatari

15.1 La Consulta dei Firmatari esprime pareri e raccomandazioni non vincolanti sulle iniziative e gli intenti del Comitato, sia a maggioranza che per parti.

15.2 La Consulta dei Firmatari è composta da tutte le persone fisiche in rappresentanza di gruppi anche informali di azione civica, le persone giuridiche pubbliche e private e gli enti italiani o stranieri che avendo firmato il Manifesto dei Beni Comuni nelle sue versioni deliberate dall'Assemblea dei Promotori sono stati ammessi dall'Assemblea stessa nel Comitato quali Firmatari. L'Ufficio di Presidenza può nominare altri membri della Consulta tra importanti testimoni di buone pratiche dei beni comuni e soggetti nel mondo della cultura, della scienza e delle professioni distinti per indipendenza di giudizio, autorevolezza e statura morale, che durano in carica per la durata dell'Ufficio di Presidenza che li ha nominati. Il Presidente del Comitato è membro di diritto della Consulta dei Firmatari e la presiede.

15.3 La Consulta dei Firmatari si riunisce su richiesta di almeno un terzo dei Firmatari, o su richiesta di almeno un terzo dei Promotori, o ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.

15.4 La Consulta dei Firmatari vigila sulla realizzazione delle finalità del Comitato, formula proposte in merito allo sviluppo di iniziative funzionali al raggiungimento degli scopi del Comitato, esprime pareri sui progetti che il Comitato intende promuovere, e ne valuta i risultati.

Articolo 16

Revisore dei Conti

16.1 Il Revisore dei Conti è nominato dall'Ufficio di Presidenza fra soggetti iscritti nell'albo dei Revisori Legali. L'Ufficio di Presidenza può revocarne la nomina in qualsiasi momento senza che occorra la giusta causa.

16.2 Il Revisore dei Conti resta in carica per tre esercizi e può essere riconfermato anche per più mandati.

16.3 Il Revisore dei Conti vigila sulla gestione finanziaria del Comitato, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

16.4 Il Revisore dei Conti può in qualsiasi momento procedere ad atti d'ispezione e controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni del Comitato o su determinati affari.

16.5 La carica di Revisore è incompatibile con quella di membro dell'Ufficio di Presidenza o della Consulta dei Firmatari.

Articolo 17

Scioglimento e destinazione del patrimonio

17.1 Il Comitato potrà sciogliersi al 31 dicembre 2022, fatta salva la possibilità di prorogare tale termine, o in ogni caso al momento della costituzione dell'ente senza scopo di lucro di cui all'art. 4.1 del presente Statuto, di cui il Comitato è promotore. Con lo scioglimento, il patrimonio del Comitato è devoluto a detto ente.

17.2 Qualora si verifichi una delle condizioni di cui all'art. 17.1 o lo scopo del Comitato non possa essere raggiunto, l'Assemblea dei Promotori ne delibera lo scioglimento, e l'Ufficio di Presidenza nomina uno o più liquidatori.

17.3 Nel caso lo scopo del Comitato non sia raggiunto, il patrimonio residuo e le eventuali eccedenze attive risultanti al momento della liquidazione dopo il pagamento di ogni passività dovranno essere destinate in favore di organizzazioni aventi finalità analoghe o a fini di pubblica utilità individuati dall'Ufficio di Presidenza.

Articolo 18

Rinvio

18.1 Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.